

personalizzati di attivazione previsti nei Patti di inclusione sociale attiva sottoscritti tra Ambito e cittadino;

- definire, con i soggetti che ospitano i percorsi di tirocinio e i progetti di sussidiarietà, apposite "Convenzioni", con le modalità consentite dalle norme vigenti;
- disporre i dispositivi di pagamento delle indennità economiche di attivazione, ordinariamente a cadenza mensile, previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti e del buon andamento del Patto di inclusione, rendendoli disponibili attraverso la piattaforma di gestione della misura a Regione Puglia per consentire le liquidazioni ai cittadini;
- disporre la sospensione, la revoca di ufficio ovvero prendere atto della rinuncia del cittadino nei casi previsti dalla normativa, dalla regolamentazione e dagli atti di indirizzo regionali vigenti e contemplati nel citato Avviso pubblico per la selezione dei cittadini beneficiari della misura;
- assicurare il monitoraggio delle attività e dei percorsi delineati nei Patti di inclusione mediante la compilazione degli appositi strumenti definiti a livello regionale;
- inserire puntualmente e tempestivamente nella piattaforma telematica sviluppata per la gestione dell'Avviso e per l'attuazione della misura tutte le informazioni e gli atti richiesti;
- conservare accuratamente tutta la documentazione amministrativa di propria competenza ed offrire collaborazione e supporto alla struttura tecnica della Regione Puglia in sede di rendicontazione della spesa;
- assicurare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, il rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e per l'affidamento dei servizi, oltre alle normative nazionali e regionali nelle materie di rilievo, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ove applicabili;
- garantire l'applicazione della vigente normativa UE in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari;
- rispettare le disposizioni di legge in materia di contabilità separata nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sul PR Puglia 2021/2027;
- assicurare il rispetto della normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D. lgs. N. 33/2013 e s.m.i. e alla legge regionale 20/6/2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale 26/10/2006, n. 28, e ss.mm.ii., in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- provvedere alla registrazione delle informazioni relative ai destinatari della misura nel sistema informativo di monitoraggio regionale, secondo la tassonomia del sistema, nonché all'aggiornamento delle informazioni di avanzamento fisico e finanziario della misura, ed alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, reso disponibile dalla Regione;
- ottemperare alle richieste periodiche di dati ed informazioni (monitoraggi, report, relazioni, ecc.) avanzate dalla Regione sullo stato di avanzamento della misura.

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate direttamente dai cittadini oppure tramite gli sportelli dei CAF e dei Patronati, convenzionati all'uopo con gli Ambiti territoriali, oppure tramite gli sportelli di segretariato sociale degli Ambiti territoriali, utilizzando l'apposita piattaforma

informatica accessibile all'indirizzo <https://pugliasociale-sp.id.regione.puglia.it>, messa a disposizione dalla Regione Puglia, attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Le istanze potranno essere inserite a partire dalle ore 10:00 del giorno 05/12/2023 alle ore 14:00 del giorno 05/01/2023 e si prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, di livello 2 e una attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità alla data di generazione del "codice famiglia" (cfr. più avanti) senza omissioni o difformità. Le credenziali SPID devono essere intestate al cittadino titolare della domanda.

Qualora il cittadino non sia in possesso di credenziali SPID è possibile delegare un soggetto terzo in possesso di credenziali SPID per la presentazione della domanda. In mancanza, non sarà possibile procedere alla presentazione della domanda. In caso di presentazione per delega, il delegato dovrà essere in possesso delle seguenti informazioni necessarie per l'acquisizione d'ufficio dall'INPS del valore dell'ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità senza omissioni o difformità in cui sia presente l'eventuale beneficiario della misura: codice fiscale del dichiarante DSU, numero di protocollo e data di rilascio riferiti alla DSU preliminare al calcolo dell'ISEE.

Per tutte le informazioni riguardanti SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile consultare il sito <https://www.spid.gov.it/>.

Le fasi "a" e "b" di seguito riportate sono descritte in dettaglio nel "Manuale per la procedura telematica di accreditamento al portale Bandi Puglia Sociale", presente sulla piattaforma telematica dedicata <https://pugliasociale-sp.id.regione.puglia.it>

a. Accreditamento del cittadino RED

Il cittadino o il delegato accede con le proprie credenziali SPID (rilasciate da un fornitore accreditato) alla piattaforma della procedura telematica. Nel caso del primo accesso, dovrà fornire anche il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in subordine, il proprio indirizzo di Posta elettronica e il proprio numero di telefono cellulare cui verranno inviate le comunicazioni inerenti le procedure telematiche. Il referente familiare o il delegato risulterà il responsabile dei dati inseriti relativamente alla presente procedura e a tutte le future procedure cui il nucleo familiare parteciperà, fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

La procedura telematica provvederà a inviare un messaggio e-mail contenente un codice di verifica utile ad attestare il corretto inserimento dell'indirizzo e-mail indicato dal referente e un messaggio sms contenente un ulteriore codice di verifica del numero di telefono cellulare del referente stesso. Questi codici dovranno essere riportati nella pagina di certificazione proposta dalla procedura telematica.

Questa fase potrà essere avviata già dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ed è condizione necessaria a generare un "Codice Famiglia".

b. Generazione Codice Famiglia

Al termine della fase di accreditamento del cittadino, previa convalida, il sistema genera il "Codice Famiglia" inviandolo via SMS al numero di cellulare e all'indirizzo di posta elettronica, preferibilmente un indirizzo di posta elettronica certificata, indicati dal referente/delegato nella fase precedente. L'anagrafica del nucleo familiare viene generata automaticamente sulla base delle informazioni presenti nell'Attestazione ISEE (ordinario o corrente) rilasciata al richiedente e acquisito automaticamente tramite cooperazione applicativa tra i sistemi INPS e piattaforma telematica.

Non è quindi possibile modificare i dati relativi al nucleo familiare, se non aggiornando la dichiarazione ISEE. E', invece, necessario integrare le informazioni relative ai componenti del nucleo familiare riguardanti lo stato di occupazione, i titoli di studio, e lo stato di disabilità

richieste dalla piattaforma informatica tramite l'apposita funzione. Solo al termine di tali azioni sarà possibile procedere al successivo punto.

Si ricorda che, ai fini della verifica del possesso del requisito di accesso relativo alla situazione economica (di cui all'art. 5 dell'Avviso) e per la determinazione del punteggio da attribuire in base alla stessa (di cui all'art. 5 dell'Avviso), fanno fede i valori di cui all'attestazione ISEE collegata al "codice famiglia" generato.

Qualora tale codice famiglia sia agganciato a dei valori Isee non aggiornati e ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 28-bis del Decreto legge 34/2019 e dall'art. 7 del Decreto legge 101/2019 per la richiesta di Isee corrente, sarà possibile, prima di procedere alla compilazione e trasmissione della domanda di candidatura al Reddito di Dignità 2023, annullare eventuali codici famiglia già generati e procedere alla generazione di un nuovo codice famiglia collegato alla aggiornata attestazione.

c. Compilazione e invio della domanda. Generazione del "Codice Domanda"

Dopo aver effettuato l'accreditamento e la generazione del Codice Famiglia, ove ricorrano i requisiti di cui al successivo art. 5, il cittadino RED o il delegato presenta la domanda di accesso alla Misura Reddito di Dignità 2023.

La compilazione e l'invio della domanda può essere effettuato esclusivamente on-line, accedendo allo stesso indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>- PROCEDURE TELEMATICHE – RED 2023 previa autenticazione con credenziali SPID Livello 2 e solo dopo aver completato correttamente le precedenti fasi di Accreditamento del cittadino RED (a) e Generazione del Codice Famiglia (b).

La procedura di presentazione della domanda è di tipo "a termine" in quanto può essere effettuata esclusivamente nei termini di cui sopra.

Al termine della compilazione della domanda online, il cittadino RED o il delegato deve cliccare su INVIA per la consegna telematica della stessa. La procedura telematica genera un documento in formato pdf, firmato digitalmente dalla piattaforma telematica mediante sigillo elettronico, contenente tutti i dati inseriti in domanda, al quale è automaticamente assegnato dalla Regione Puglia un numero di protocollo in ingresso, attestando così la corretta acquisizione della domanda.

Se il cittadino RED o il delegato non INVIA espressamente la domanda, la stessa non risulterà formalmente presentata e non potrà essere protocollata dal sistema in ingresso, né acquisita dagli uffici competenti ai fini della relativa istruttoria.

Non è possibile modificare una domanda già inviata. Nel caso in cui il cittadino/delegato voglia modificare una o più delle informazioni contenute nella domanda compilata, la stessa dovrà essere compilata ex novo previo annullamento della precedente domanda, che sarà richiamata mediante codice pratica nella apposita procedura di annullamento.

Qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 5, ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda per la misura del Reddito di Dignità 2023.

Art. 5 - Destinatari della misura

Requisiti di accesso

L'avviso si rivolge ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

A. Alla data di generazione del "codice famiglia":

- 1) con riferimento al Nucleo familiare, essere in possesso di un'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità, senza omissioni o difformità di cui all'art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013, dalla quale risulti:

- un valore ISEE non superiore ad € 9.360,00;
- un valore della componente patrimoniale immobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a € 30.000,00;
- un valore della componente patrimoniale mobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a € 15.000,00.

Per le famiglie numerose (nuclei familiari di 5 componenti o più oppure genitore solo con almeno tre figli minori), essere in possesso di un'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità, senza omissioni o difformità di cui all'art. 11, comma 5, del DPCM n. 159 del 2013, dalla quale risulti:

- un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
- un valore della componente patrimoniale immobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a € 30.000,00;
- il valore della componente patrimoniale mobiliare, al netto delle detrazioni, non superiore a € 20.000,00.

B. Alla data di trasmissione della domanda di candidatura

1) con riferimento al richiedente:

- avere compiuto almeno 18 anni di età e non avere compiuto il 65esimo anno di età;
- essere residente da almeno 12 mesi in un Comune pugliese oppure essere stato iscritto negli ultimi 12 mesi all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE);
- essere cittadino italiano ovvero comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero apolide in possesso di analogo permesso ovvero titolare di protezione internazionale (asilo politico - protezione sussidiaria) ovvero straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- essere disponibili a sottoscrivere un Patto di inclusione sociale attiva e a impegnarsi con apposita dichiarazione a svolgere tutte le attività e le prestazioni inserite nel percorso di inclusione per il numero di ore necessarie;

C. alla data di sottoscrizione del Patto di inclusione e per tutto il periodo della sua vigenza:

1) con riferimento al nucleo familiare:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 comma 2 della L.R. 3/2016, dell'art. 10 commi 1 e 2 del R.R. 8/2016, dell'art. 8 comma 1 del R.R. 2/2018 e dell'A.D. 595/2018, nessun componente deve essere sottoscrittore di un Patto del ReD vigente nei precedenti 6 mesi (incluso quanto previsto dalla Del. G. R. n. 2077 del 13/12/2021 relativa alla sperimentazione del ReD nell'area penale minorile);
- nessun componente deve essere titolare del Reddito di Cittadinanza di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019;
- nessun componente deve essere titolare dell'Assegno di inclusione e/o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui alla Legge n. 85 del 3 luglio 2023;
- nessun componente deve essere titolare di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati previsti dal D.lgs. n. 22/2015;
- nessun componente deve essere titolare del Reddito di Libertà di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020;
- nessun componente deve essere titolare di quanto previsto nell'ambito del Programma operativo nazionale "Iniziativa occupazione giovani" di cui alla

Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11.7.2014 (cosiddetto "Garanzia Giovani - Youth Guarantee");

- nessun componente deve essere titolare di altre forme di sostegno economico di integrazione al reddito erogate, con carattere di continuità, da parte dei servizi sociali territoriali (art. 102 del Reg. R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.);

2) con riferimento al richiedente:

- essere in possesso di capacità residue di autonomia sufficienti a svolgere le mansioni e le attività individuate nel Patto di inclusione sociale attiva;

Criteri di punteggio

A coloro in possesso dei requisiti di accesso saranno assegnati dei punteggi che andranno a formare la graduatoria degli ammessi finanziabili in base alle risorse disponibili. Il massimo punteggio attribuibile sarà pari a 20 punti, così suddivisi:

- max 10 punti in base al valore Isee in possesso del nucleo familiare alla data di generazione del codice famiglia;
- max 10 punti in base ad altri criteri sotto indicati.

Il primo criterio (valore Isee) consentirà di attribuire un punteggio da 0 a 10 punti secondo la seguente formula:

$$(1 - \text{valore Isee}/\text{max Isee}) * \text{max punteggio}$$

Il secondo criterio consentirà di attribuire un punteggio da 0 a 10 punti secondo i seguenti requisiti:

Tabella 2 - criteri di punteggio non economici

presenza nel nucleo familiare di immigrati con meno di 5 anni di residenza in Italia (di cui almeno 2 continuativi)	0,5 per ogni componente per max 2 punti totali
essere una "giovane coppia"; Per "giovani coppie" si intende un nucleo familiare esclusivamente composto da due componenti che alla data della domanda: - risultino conviventi more uxorio da almeno 3 anni (come attestato dallo stato di famiglia) oppure risultino coniugati; - almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni - nessuno dei due componenti sia di età inferiore ad anni 18, o pari e/o superiore ad anni 60 o con disabilità come definita ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159	2 punti
Essere una famiglia numerosa (5 o più componenti oppure genitore solo con almeno 3 figli minori)	4 punti
Essere un nucleo familiare con almeno un componente disoccupato con un'età superiore ai 50 anni	2 punti per ogni componente per max 4 punti totali
Essere un nucleo familiare unipersonale (composto da una sola persona)	2 punti

Si specifica che per il conseguimento del punteggio le caratteristiche familiari su indicate potranno essere cumulabili fino ad un massimo di 10 punti.

In caso di *ex aequo* tra due o più domande con esito istruttorio positivo che non trovano tutte capienza nella dotazione finanziaria assegnata, verranno finanziate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, le istanze con valore Isee più basso e, in caso di *ex aequo* anche nel valore Isee, quelle trasmesse per prime, in stretto ordine cronologico di trasmissione come risultante dai dati della piattaforma gestionale informatica.